



# TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

*Sezione Unica Penale*

N. 388/13 SENTENZA

N. 496/12 Reg Gen Trib.

N. 2317/11 R.G.N.R

Impugnazione \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Depositata in Cancelleria

il **29 MAG. 2013**

Comunicaz. Sent. ricevuta

dal P.G. il \_\_\_\_\_

Copia conforme per esecuzione

al P.M. il \_\_\_\_\_

Campione Penale N. \_\_\_\_\_

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Lamezia Terme, composto dai Sigg.

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Dott. <b>GIUSEPPE SPADARO</b>  | Presidente |
| 2. Dott. <b>FRANCESCO ARAGONA</b> | Giudice    |
| 3. Dott. <b>GUSTAVO DANISE</b>    | Giudice    |

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott.ssa ESPOSITO

e con l'assistenza del Cancelliere Dott. **Giuseppe DORIA**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale

### CONTRO

**BALDARI Rosamaria** nata a Locri l'11/03/1982, residente a Stilo (RC), Via Pilatello, n. 2  
**Sacla B Int. 2.**

**LIBERA PRESENTE**

**IMPUTATA**

del reato p. e p. dall' art. 628 co. 1 e 3 c.p., 61 n 5 c.p. perché, in più persone riunite, dopo essersi con un pretesto introdotta, unitamente ad altro soggetto di sesso femminile, all'interno dell'abitazione di Pane Giuseppe e della di lui consorte Anania Serafina, adoperava violenza nei confronti dei medesimi, bloccando la sedia a rotelle sulla quale il Pane era costretto a muoversi e successivamente, nell'atto in cui questi riusciva a divincolarsi, chiudendo a chiave la porta della stanza da cucina ove si trovavano i due coniugi, in tal modo limitandone la libertà di movimento, mentre altri complici provvedevano a sottrarre dalla stanza da letto delle persone offese, immobilizzate attraverso la descritta condotta, la somma di euro 1200,00 in contanti, unitamente a gioielli ed altri oggetti di valore.

Con l'ulteriore aggravante di avere approfittato di circostanze di persona, in riferimento alle condizioni di età e di disabilità fisica delle persone offese, tali da ostacolare la privata difesa

In Decollatura, il 1° Agosto 2011

In esito al dibattimento;

Il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p.

Il difensore dell' imputata avv.to Alfredo ARCORACE del foro di Locri chiede l'assoluzione con formula di giustizia.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo si apre con il decreto che dispone il giudizio immediato del 2 aprile 2012.

La prima udienza dibattimentale si celebra il giorno 1.6.2012 e ha come esito il rinvio, causa astensione dall'attività forense, proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lamezia Terme, da parte dei difensori.

All'udienza del 5.10.2012, rilevata l'assenza dei testi citati, il Tribunale rinvia all'udienza del 18.12.12.

In quest'ultima sede, si dà atto preliminarmente della morte del teste-persona offesa Giuseppe Pane e si procede perciò all'acquisizione, ex art. 512 c.p.p., del verbale di s.i.t. rese dal defunto il 3.8.2011, nonché di quello di riconoscimento fotografico del 29.9.2011. Segue l'audizione dei testimoni Luigi Riccelli, Sara Pane e Cosimo Petrolo.

Il processo si conclude con l'udienza del 14.5.2013, durante la quale viene ascoltata l'imputata e le parti rassegnano le conclusioni, chiedendo:

- il P.M., l'assoluzione, ai sensi dell'art. 520, comma 2, c.p.p.;
- la Difesa, l'assoluzione con formula piena.

## MOTIVI DELLA SENTENZA

### 1. Ricostruzione dei fatti.

Le riprese video effettuate da tre telecamere a circuito chiuso, installate nei dintorni dell'abitazione dei coniugi Pane, persone offese, con il suffragio delle collimanti prove dichiarative raccolte in fase investigativa e istruttoria, consentono agevolmente di tratteggiare il fatto come segue.

Alle ore 11:14 dell'1 agosto 2011, una Citroen C3 di colore nero posteggiò nei pressi dell'abitazione dei coniugi Pane, odierne persone offese. Dalla portiera posteriore sinistra della vettura scese una prima donna, di corporatura forte, con indosso vestiti chiari, che, dopo aver indugiato qualche secondo allo sportello del conducente, s'incamminò verso la casa dell'anziana coppia. Dopo circa un minuto, anche la portiera anteriore, lato passeggero si aprì, lasciando uscire una seconda figura femminile robusta, che seguì la prima donna verso il teatro degli odierni fatti di causa. Alle ore 11:16, fu la volta di una terza donna, castana, di corporatura esile, che, sbucata dalla portiera posteriore, lato destro, imboccò con decisione lo stesso cammino delle prime due complici. Per elementare deduzione, una quarta persona, alla guida dell'auto, rimase in attesa delle altre occupanti.

*QR*

Dopo qualche secondo, il fu Giuseppe Pane, intento ad attendere ad alcune faccende domestiche nella propria abitazione di Decollatura, venne richiamato da una voce femminile proveniente dall'uscio di casa. La voce era quella di una donna obesa, bionda, di età apparente fra i 35 e i 40 anni, che, presentandosi all'anziano come una conoscente, chiese all'uomo se necessitasse di assistenza nella cura della casa.

Nel medesimo frangente, sopraggiunse una donna <<leggermente più magra>> e dai <<capelli leggermente più scuri>> (verbale di individuazione fotografica di Giuseppe Pane del 29.9.2011), approssimativamente della stessa età della prima, che approcciò il Pane col pretesto di dovergli parlare di religione. Le due donne si introdussero così nella cucina dell'anziano, ove si trovava anche la coniuge, Serafina Anania, protraendo la propria permanenza con la scusa di un bicchiere d'acqua zuccherata e intrattenendo l'anziana coppia con discorsi oziosi.

Tale comportamento insospettì il Pane, che tentò di uscire dalla stanza muovendosi con la sedia a rotelle su cui era costretto, senza tuttavia riuscirvi, poiché la corpulenta donna bionda bloccava la ruota della carrozzella. Nonostante la resistenza frapposta dall'intrusa, l'anziano si divincolò e tentò nuovamente di infilare la via d'uscita, non riuscendovi, tuttavia, perché l'altra donna, intanto, serrava rapidamente la porta. Tanto suscitò le ire dell'invalido, che ingiunse alle due donne di lasciare immantinente la casa. Assecondando l'ordine dell'uomo, le due sgradite ospiti – unitamente alla terza complice, che frattanto aveva provveduto a “svaligiare” la casa - fuoriuscirono dall'edificio alle ore 11:27, recando però con loro una busta che il Pane non aveva notato al momento dell'ingresso (e che effettivamente non avevano, come può osservarsi dalle videoriprese).

Successivamente, la persona offesa, recandosi nella propria stanza da letto, constatò che il luogo era stato messo a soqqadro e che mancavano: circa 1.200,00= € in contanti, un orologio marca Tissot del valore di 200,00= €, 3 gioielli per un valore complessivo di 500,00= €, 2 banconote da 500,00= €, e un accendino marca Zippo.

## **2. Il riconoscimento fotografico. Atipicità della prova, raffronto con istituti affini, limiti probatori.**

L'elemento probatorio cardine dell'odierna vicenda processuale è il riconoscimento fotografico effettuato, in data 29.9.2011, da Giuseppe Pane, il quale, all'interno di un campionario di 10 fotografie (estrapolate dal *Weblase*, un programma di archiviazione delle foto segnaletiche) postegli in visione dai Carabinieri di Decollatura, ha eletto Rosamaria Baldari, odierna imputata, quale concorrente nel reato di rapina commesso il 1° agosto 2011. Per poter comprendere le motivazioni alla base del dispositivo della sentenza, è pertanto necessario tratteggiare una sintetica disamina dell'istituto atipico del riconoscimento fotografico, delle garanzie delle quali la

giurisprudenza maggioritaria ritiene che il suo esperimento debba circondarsi e dei limiti, euristici e probatori, che fisiologicamente connotano un mezzo di prova basato su uno sforzo di memoria del testimone oculare.

Il *riconoscimento fotografico* o *ravvisamento informale* è una prova atipica, come tale ammessa dall'art. 189 c.p.p., che solitamente suole esperirsi nella primissima fase delle indagini preliminari, di norma ad opera della polizia giudiziaria. Essa consiste nella semplice sottoposizione alla persona ritenuta in grado di riconoscere l'autore o gli autori di un reato - sia essa una "persona informata sui fatti" o il medesimo offeso - di una o più foto, fra le quali potrebbe celarsi quella dell'agente. In quanto prova atipica, vive, per definizione, nel terreno dell'inqualificazione: non esistono, cioè, regole positive che disciplinino lo strumento investigativo del riconoscimento fotografico.

A tal riguardo, gli strumenti probatorio-investigativi, ai quali la prova atipica *de qua* suole accostarsi - senza tuttavia sovrapporsi -, sono quelli della ricognizione (artt. 213 e ss. c.p.p.) e dell'individuazione (art. 361 c.p.p.).

Il primo viene effettuato *coram iudice* nel corso del dibattimento, o in sede di incidente probatorio, e consiste nell'individuazione visiva (o anche uditiva e/o olfattiva, art. 216) di una persona (o di una cosa, art. 215), da parte di un testimone o della persona offesa. La *recognitio* (personale, per quanto qui di interesse) è circondata da una serie di garanzie e moduli procedurali, imposti dagli artt. 213 e 214 c.p.p., tesi a limitare - per quanto possibile - i rischi derivanti dal forte effetto suggestivo e mistificatorio che può recare con sé questo peculiare e fondamentale mezzo di prova. Schematicamente, il giudice, in via preliminare, invita il ricognitore a descrivere, quanto più dettagliatamente possibile, le fattezze e i dettagli della persona sospettata, gli chiede se prima di quel momento abbia mai effettuato il riconoscimento e/o visto, di persona o in foto, il sospetto; dopodiché, procede con il "confronto all'americana", facendo predisporre la *line up*: una serie di almeno due persone (c.d. birilli), quanto più possibile simili al sospettato per tratti somatici, abbigliamento e aspetto generale, fra le quali si cela o può celarsi il colpevole del reato; infine, invita il ricognitore, nascosto di norma dietro uno speciale vetro-specchio, che consente di vedere senza essere visti, a individuare - NB: se presente - il presunto colpevole.

L'omologo investigativo della *recognitio* è l'*individuazione di cose o persone*, effettuata, personalmente o tramite delega alla polizia, dal p.m. durante le indagini (art. 361 c.p.p.). In merito alle modalità di espletamento, il codice di rito nulla dice, ma è opinione comune che essa debba avvenire nei modi di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p.

Orbene, delineata una sinossi dei due strumenti processuali tipici, che possono fungere da "stella polare" nell'applicazione dell'atto di indagine innominato, giova precisare che <<la

*ricognizione fotografica costituisce prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione", e legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 c.p.p.>> (Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 1995, n. 734, Raciti). Ciò significa che, in quanto mezzo innominato, il riconoscimento informale non sottostà ad alcuna particolare regola processuale e, quindi, almeno in teoria, può essere posta dal giudice a base del proprio convincimento (così la nota Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1993, n. 1680, Novembrini, non più discussa, nella sostanza, dai successivi orientamenti della S.c.; cfr., ad es., Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 2003), anche senza l'osservanza di alcun espediente procedurale particolare, a differenza di quanto avviene con la ricognizione ex artt. 213 e ss. c.p.p.*

Nondimeno, è altrettanto pacifico che il riconoscimento fotografico, per la costitutiva fallacia dei processi cognitivi e mnesici, vada usato con estrema cautela e setacciato *cum grano salis* dal giudice, che ritenga di doverlo porre alla base del proprio convincimento. Cosicché si pone il problema di quale sia il metro, con il quale valutare l'attendibilità dei risultati della ricognizione informale.

E' idea diffusa che essa non "faccia prova" in sé e per sé, ma derivi la propria attendibilità dalla credibilità del riconoscitore: è stato giustamente osservato che tale prova atipica si colloca a metà strada fra la testimonianza e la ricognizione ex art. 213, codice di rito. In particolare, <<la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione>> (ex multis, Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 1997, n. 3382, Falco; Cass. pen., n. 1737/1998; nonché sez. IV, 1 febbraio 1996, n. 3494; sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 16902). Analogamente <<la certezza del riconoscimento dipenderebbe non già dall'attendibilità intrinseca dell'individuazione come risultato probatorio (ovvero valutando lo stesso in maniera autonoma rispetto alle altre dichiarazioni del teste), ma dalla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica sicuro della sua identificazione>> (Cass. Sez. I^ 4 febbraio 1993, Maria, in Cass. Pen. 1995; Cass. Sez. VI^ 8 novembre 1995, Pennente; Cass. Sez. IV^ 1° febbraio 1996, Santoro).

Ciò detto, si è altresì osservato come la soggettiva sicurezza del *recognitor* sull'identità del riconosciuto non sia per nulla garanzia di affidabilità del risultato probatorio: si può sbagliare, sicurissimi del proprio errore! Cosicché, la giurisprudenza più scrupolosa è andata alla ricerca di rimedi, che potessero, per quanto possibile, limitare l'intrinseca fallibilità della prova di memoria fotografica (sugli inganni, nei quali frequentemente può cadere la memoria umana, si dirà brevemente *infra*). La soluzione più scontata è apparsa l'estensione analogica al riconoscimento

fotografico delle regole formali dettate dagli artt. 213 e 214 c.p.p. per la ricognizione dibattimentale: <<L'art. 187 c.p.p. prevede che il giudice può assumere la prova non disciplinata, se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Il che non lo esonera, in virtù del principio astratto del libero convincimento, dall'adozione di criteri legali espressi per talun'altra prova disciplinata, su cui quella atipica (è il caso del riconoscimento fotografico, rispetto alla ricognizione di persona) o pure tipica ma non compiutamente disciplinata (è il caso della chiamata di correo, rispetto alla testimonianza), si modelli, o diversamente di consolidate massime d'esperienza, o d'inferenza secondo una disciplina scientifica.

Nel caso del riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (cromatico: in particolare quella in tonalità di grigio è astratta; volumetrico: manca comunque di una dimensione spaziale e non reca di solito termini di raffronto, per esempio dell'altezza), in parallelo a quanto disposto dagli artt. 213 e s. c.p.p. circa la ricognizione di persona, prima di invitare il dichiarante ad individuarla tra le immagini di più persone possibilmente somiglianti, è opportuno riceverne il riferimento di precedenti percezioni visive avute, ma soprattutto puntuale ed idonea descrizione, per la verifica di corrispondenza con le sembianze reali, avendo di mira che la visione fotografica inficia il risultato di successiva ricognizione di persona da parte di chi ha operato il riconoscimento, vieppiù se identificata per suo mezzo.

Pertanto il giudice, se il riconoscimento fotografico è stato compiuto prima del giudizio, deve disporre quantomeno dell'immagine riconosciuta e verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto>> (Cass. pen., sez. V, 26 novembre 1998, n. 1858, Makraoui).

Occorre, a questo punto, chiarire che, sebbene venga esperita con tutti i crismi e le formalità prese in prestito dagli artt. 213 e 214, il riconoscimento fotografico (come del resto la ricognizione) restituisce un risultato probatorio, che il giudice deve comunque saggiare con estrema prudenza e attenzione, dal momento che tutte le prove riconoscitive, come anticipato, per il fatto stesso di essere affidate alla memoria del testimone oculare, sono intrinsecamente fallibili o, comunque, non affidabili al 100%. In tal senso, una sentenza della Corte d'assise di Milano del 2009 rammenta icasticamente: <<L'esperienza giudiziaria e la ricerca psicologica hanno evidenziato che la ricognizione di persona, fondandosi essenzialmente su basi magmatiche quali la memoria – il ricorso – e l'evocazione è forse, tra i mezzi di prova, quello che fornisce il maggior numero di errori. Molta cautela occorre quindi nella valutazione di questo particolare mezzo di prova. Del resto, il riconoscimento di persona esprime sempre una valutazione del soggetto che è chiamato ad effettuarlo, il quale richiama alla memoria il complesso delle espressioni visive nel suo ricordo, lo pone a confronto con le sembianze della persona da riconoscere ed esprime un giudizio di

*corrispondenza o meno tra questa e quella vista in precedenza. Si comprende quindi come, rispetto alla figura generale della testimonianza, la ricognizione di persona comporti una ben maggiore aleatorietà per l'inevitabile presenza perturbatrice di fattori emotivi e per la sua non agevole verificabilità, in assenza di un costrutto logico narrativo. Ha rilevato al riguardo la dottrina che il soggetto chiamato ad effettuare una ricognizione di persona opera nel corto circuito delle sensazioni; gli risulta noto un viso a proposito del quale non rammenta niente; subisce inoltre forti variabili emotive>>>.*

In effetti, sono numerosissimi i *bias*, che possono inficiare l'esito e la genuinità della prova ricognitiva. Tale termine, in psicologia cognitiva, indica un giudizio (o un pregiudizio), non necessariamente corrispondente all'evidenza, sviluppato sulla base dell'interpretazione delle informazioni in possesso, anche se non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che porta dunque ad un errore di valutazione o mancanza di oggettività di giudizio. In altre parole, il *bias* è una forma di distorsione della valutazione causata dal pregiudizio.

Invero, la mappa mentale d'una persona presenta *bias* laddove è condizionata da concetti precedenti non necessariamente connessi tra loro da legami logici e validi. Essi dipendono da vari fattori, alternativi o concomitanti fra loro, attinenti: alle condizioni in cui si svolge l'azione, che influenzano il modo in cui la persona immagazzina il ricordo; al *modus operandi* stesso della memoria, da considerarsi, non già, staticamente, come un archivio in cui vengono passivamente inseriti dei dati, bensì come un "motore attivo", che, partendo dal dato empirico, elabora e costruisce il ricordo, aggiungendo sovente elementi nuovi, ora razionali, ora fantasiosi, atti a colmare i "buchi" o le incongruenze del fatto memorizzato; e dalle modalità con le quali è condotto l'esame mnemonico.

A) Sotto il primo profilo, possono inquinare e distorcere la genuinità di un ricordo:

- 1) lo stato emotivo in cui versa la persona al momento e a causa del fatto. Infatti, se, da un lato, contenuti livelli di *stress* possono agevolare la ritenzione di un ricordo, dall'altro, livelli elevati di cortisolo (l'ormone dello *stress*) possono pregiudicare fortemente il ricordo di eventi, al punto da causare, nei casi più estremi, totali o parziali stati di amnesia;
- 2) il c.d. effetto arma (*weapon effect*), per il quale la vittima, minacciata con un'arma od oggetto atto ad offendere, tende a focalizzare l'attenzione sullo strumento usato dall'aggressore, piuttosto che sul volto dell'aggressore stesso;
- 3) eventuali *deficit* sensoriali (come difetti di vista), così come l'assunzione di alcool, droghe, psicofarmaci e altre sostanze psicoattive;
- 4) l'età dell'osservatore: i bambini dai 4/5 anni fino ai 12 sono scevri da pregiudizi ma, di converso, facilmente suggestionabili;

- 5) il fatto che l'osservatore abbia maggiori difficoltà a riconoscere un soggetto di etnia diversa dalla propria (si pensi ad un occidentale chiamato ad individuare un orientale);
- 6) la durata dell'evento: un contatto prolungato con l'oggetto della percezione agevola la formazione del ricordo molto più di un'occhiata fugace;
- 7) il numero degli agenti: più sono le persone coinvolte nell'evento, minore sarà l'attenzione che l'osservatore può riservare a ciascuna di esse;
- 8) la mancanza di segni particolari nell'autore del reato (cicatrici, tatuaggi, *piercings*, nei vistosi, barba e baffi, altezza e peso fuori dalla normalità, ecc.);
- 9) la circostanza che il volto venga percepito nella sua globalità, e non nei singoli dettagli;
- 10) la scarsa illuminazione del luogo e la lontananza o scomodità del punto di osservazione;
- 11) infine, l'irrelevanza, banalità o ordinarietà dell'evento vissuto: i fatti di poco conto, le azioni routinarie e i gesti automatici vengono di norma cancellati dalla memoria.

B) Da un secondo punto di vista, è fondamentale tener presente un dato ormai dogmatico nel campo delle neuroscienze, e cioè che, come accennato, la memoria non è un archivio, nel quale accatastare dati esperienziali, bensì una macchina "creativa", che non ritiene, ma – in un certo senso – "crea" il ricordo, partendo dal fatto reale, per poi completarlo e/o rielaborarlo con elementi aggiuntivi, di natura logica o fantastica, idonei a rendere il ricordo più coerente e logico. In tal senso, atteso che il cervello non sempre immagazzina, in maniera "filmica", tutte le sequenze di un evento, nel loro preciso succedersi cronologico, ma, più spesso, capta e trattiene solo frammenti isolati dell'avvenimento, restituendo una trama mnemonica lacunosa e a tratti incoerente, orbene, il dato empirico così appreso viene rielaborato, ricostruito, razionalizzato e completato in modo da divenire un ricordo logico e coerente.

Similmente, occorre aver presente che il ricordo si plasma sullo stato emotivo del protagonista dell'evento. Banalmente, vivere un'esperienza in un cattivo stato d'animo può trasformare una situazione neutra in un brutto ricordo, così come può avvenire l'esatto contrario.

Ancora, le informazioni che dopo l'evento possono essere apprese dal soggetto mediante conversazioni con altri soggetti, programmi televisivi ed articoli di giornale (come accaduto nel caso di specie e meglio si dirà in seguito) incidono inconsapevolmente sul ricordo e lo inducono, al di là delle sue intenzioni, a rielaborare e rievocare il dato immagazzinato in armonia con quanto successivamente appreso (è il caso della c.d. memoria indotta).

Con speciale riferimento al riconoscimento fotografico, si è osservato che la memoria trova più agevole rimembrare e riferire un fatto, di cui si è stati spettatori o protagonisti, che ricostruire il

“fermo immagine” di un volto, estrapolato dal suo contesto. Insomma, è più facile testimoniare che riconoscere un volto.

Infine, non va dimenticato il fisiologico decadimento della traccia mnestica: i ricordi, col tempo, svaniscono, si affievoliscono e si modificano.

C) In ultimo, anche il medesimo esame di riconoscimento fotografico (o di ricognizione) può rappresentare un “campo minato” per l’attendibilità della testimonianza visiva. Ecco i fenomeni che possono infirmare la *recognitio* nel corso del suo medesimo esperimento:

- 1) in primo luogo, il testimone è, in generale, potenzialmente vittima del c.d. effetto *yes*: un istintivo desiderio di approvazione, che una persona nutre nei confronti di chi lo pone alla prova (specie quando il compito, che sia narrare un fatto di cui si è stati testimoni o riconoscere qualcuno, è affidato da un’autorità: polizia, pubblico ministero o giudice), che induce, in primo luogo, a ricercare l’approvazione di quest’ultimo, fornendo le risposte che si presume che questi voglia sentire; in secondo luogo, a portare comunque a termine il compito (di riconoscere il colpevole e aiutare nella sua cattura), anche se non si è del tutto certi della persona che si è accusata, al fine di evitare la frustrazione di aver fallito la missione affidata;
- 2) l’equivoco cognitivo, in cui cadono numerosi testi, di ritenere che, se l’autorità giudiziaria pone in visione un *album* fotografico (o una *line up* di persone fisiche, nel caso di confronto all’americana, *ex artt.* 213 e 214 c.p.p.), chiedendo se il testimone riconosca qualcuno o, peggio, il colpevole, evidentemente il reo sarà fra i soggetti ritratti e già oggetto di sospetto da parte degli organi inquirenti;
- 3) eventuali segnali di rinforzo, negativo o positivo, che inconsciamente chi conduce l’esame può lanciare a chi vi è sottoposto (ad es., sorrisi, cenni del capo, reiterazione della domanda, richiamo dell’attenzione su uno specifico soggetto), che, suggestionando il teste, possono involontariamente indirizzare la risposta;
- 4) la scarsità del numero dei “birilli”, la loro poca somiglianza con l’indagato e/o la diversità di abbigliamento;
- 5) la tendenza di chi è stato già richiesto, in fase di indagini, di effettuare un riconoscimento *de visu* o fotografico a confermare, in sede di ricognizione dibattimentale, l’indicazione già precedentemente fornita;
- 6) in ultimo, e con preciso riferimento al ravvisamento informale, il fatto che l’individuazione fotografica avvenga su foto in bianco e nero, sovente datate, che ritraggono un soggetto in posizione frontale o laterale, dal viso completamente inespressivo. Gli studi neurologici, al

contrario, hanno dimostrato che il riconoscimento ottimale richiede una foto recente, a colori, in cui il sospetto è ritratto di tre quarti, possibilmente con un abbigliamento simile a quello del *tempus commissi delicti*. Inoltre, le foto segnaletiche ritraggono solo il volto e non già il resto del corpo, lasciando il testimone privo di fondamentali punti di riferimento antropometrici, quali: altezza, stazza, carnagione del soggetto, ecc.

### 3. Caso di specie.

Nel caso che ci occupa, l'imputazione a carico di Rosamaria Baldari nasce dall'individuazione fotografica effettuata da Giuseppe Pane, persona offesa, in data 29.9.2011. Il quadro probatorio è poi arricchito, oltre che da vari contributi testimoniali, anche da tre video registrati il giorno della rapina portata a segno nella residenza dei coniugi Pane.

Orbene, quanto al fatto storico, non v'è dubbio alcuno che esso si sia verificato per come descritto nella parte introduttiva della presente motivazione. Le inoppugnabili risultanze video, unitamente alla puntuale testimonianza delle defunte persona offesa, non suscitano remore sull'esattezza della ricostruzione narrativa, né sulla qualificazione del fatto come concorso di tre persone in rapina aggravata.

Al contrario, è ammantata da una fitta coltre di dubbio la partecipazione dell'odierna imputata ai fatti criminosi. La donna, infatti, come già detto, è stata riconosciuta come una delle due complici del fu Giuseppe Pane; ed è proprio sull'attendibilità di questo atto ricognitivo che devono concentrarsi le conclusioni motivazionali. A tale rispetto, va preliminarmente osservato che il teste-persona offesa è da ritenersi del tutto credibile nella parte in cui racconta la dinamica degli eventi del 1° agosto 2011, narrando dell'introduzione nella propria casa di due corpulente donne: una bionda, l'altra un po' più scura; una obesa, l'altra leggermente meno sovrappeso, collocando il fatto alle ore 11:10 (con un margine di errore di 4 minuti circa rispetto all'orario registrato dall'impianto di sicurezza) e riferendo il particolare della busta mancante al momento dell'entrata, tutto in modo perfettamente sovrapponibile alla verità riportata delle telecamere.

Nondimeno, la credibilità della vittima si incrina nel momento del riconoscimento fotografico, laddove il medesimo incorre in una serie di *bias*, sufficienti ad ancorare il Collegio nelle secche del dubbio processuale. Innanzitutto, va dato atto che l'esame di ricognizione informale fotografica è stato condotto dai Carabinieri in modo inappuntabile, rispetto a quelli che sono gli *standards* processual-investigativi correnti: infatti, la prova è stata esperita con le garanzie prescritte dagli artt. 213 e 214 c.p.p. (in quanto applicabili), quindi in maniera tale da ridurre al minimo i margini di errore. Ciò detto, appare incongruente il fatto che la descrizione delle rapinatrici fatta del ricognitore, su opportuna richiesta degli operanti, prima di cimentarsi

nell'osservazione delle effigi fotografiche, non collimi con l'individuazione della Baldari (ritratta alla foto n. 3). Più in particolare, il Pane riconferma di aver avuto a che fare con due donne sovrappeso, l'una (quella bionda) più dell'altra (quella dai <<capelli leggermente più scuri>> e non decisamente scuri, come quelli della Baldari), entrambe fra i 35 e i 40 anni d'età. Ebbene, *in primis*, la descrizione offerta in via preliminare pare invero piuttosto generica; *in secundis*, non corrisponde comunque a quella dell'imputata, che è donna non collocabile nell'indicata fascia d'età (a tutto concedere, potrebbe farsi l'osservazione – soggettivamente variabile e, comunque, nient'affatto determinante sul piano probatorio – che l'età apparente sia maggiore dei 30 anni effettivi); in secondo luogo, sebbene non possa definirsi somatometricamente alta e longilinea, ha comunque un fisico mesomorfo (e non dunque obeso o sovrabbondante); in ultimo, ha i capelli di colore castano scuro, dunque non biondi, né “più chiari”.

In secondo luogo, è convinzione del giudice che fra le donne riprese delle telecamere a circuito chiuso non vi fosse la Baldari. Nondimeno, la scarsa qualità delle immagini registrate (in bianco e nero o a colori di bassissima saturazione, colte a distanza e a bassa risoluzione) permette di effettuare solo un'analisi somatometrica (cioè della corporatura) delle figure in video, e non già fisiometrica (ossia dei tratti del viso); cosicché questo tribunale può sì ritenersi persuaso che l'imputata non fosse fra quelle persone, ma non – in coscienza – affermarlo con certezza, data l'impossibilità di “vedere in faccia” le rapinatrici.

Inoltre, appare singolare che l'anziano non abbia notato la caratteristica più saliente della fisionomia della Baldari: l'assenza degli incisivi dell'arcata superiore. Un “segno particolare” che difficilmente può sfuggire a chi si intrattenga (sia pur nolente) con una persona e la osservi parlare per svariati minuti.

Riassumendo, pur ritenendosi il Pane un testimone in sé e per sé credibile, almeno per ciò che concerne la precisissima ricostruzione storica del fatto, la prova ricognitiva da lui effettuata è contraddittoria: da un lato, perché la previa descrizione operata dal ricognitore è troppo generica e, come tale, atta a ricomprendere un campionario fisiognomico troppo ampio, e ignora altresì il peculiarissimo tratto distintivo della mancanza degli incisivi superiori; dall'altro, e soprattutto, perché la Baldari, riconosciuta in foto dal Pane, non possiede le caratteristiche fisiche di nessuna delle due rapinatrici viste dalla persona offesa e riprese dalle telecamere. Insomma, il Pane ha visto le rapinatrici ma non ne ha memorizzato i volti.

A tutto ciò si aggiunga che il riconoscimento fotografico del 29.9.2011 è stato acquisito al processo come atto irripetibile, a causa della morte del Pane, cosicché la prova non ha potuto essere saggiata nella *naturalis sedes* di formazione della prova, cioè il dibattimento, e quindi non è stata sottoposta a un (forse) necessario ulteriore vaglio critico da parte del giudice.

Dinanzi alla stridente aporia di un contributo probatorio estremamente attendibile fino a un certo punto e contraddittorio da un altro in poi, non resta al Collegio che stringersi intorno al dubbio assolutorio e cercare, *amore veritatis*, di congetturare le possibili cause di tale rovello probatorio. Richiamando lo schematico compendio, sopra delineato, dei limiti neuro-cognitivi della memoria di chi è chiamato a fare un riconoscimento fotografico e delle insidie tipiche delle prove mnemoniche, si può (solo) ipotizzare che la contraddittorietà della prova ricognitiva informale sia dipesa da fattori quali: l'età avanzata e le precarie condizioni di salute di Giuseppe Pane; la situazione di *stress* che ha contribuito a generare un <<*corto circuito delle sensazioni*>>, che ha probabilmente separato il ricordo del vissuto da quello del volto delle rapinatrici (si è sopra detto che, secondo la psicologia forense, testimoniare un fatto è, per il cervello, più facile e naturale che ricordare staticamente i tratti di un volto); l'effetto suggestivo sortito dalle cronache locali che, per ben due volte, hanno stigmatizzato la Baldari come rapinatrice di anziani; la bassa qualità delle foto segnaletiche, che ritraggono, in bianco e nero e in "*low-fi*", teste senza corpo, rendendo più difficile il processo mnemonico, che non è statico ma dinamico.

Con ciò non vuole tuttavia affermarsi che il coinvolgimento della Baldari nelle indagini e nel successivo processo sia del tutto peregrino: è da premettere, infatti, che la Baldari è soggetto noto agli inquirenti, in quanto protagonista (suo malgrado) di analoghi fatti verificatisi nel reggino non molto tempo prima del delitto per cui è causa. Le vicende hanno entrambe avuto esito assolutorio: infatti, il G.u.p. di Locri, in data 19.12.2011, ha emesso sentenza di non luogo a procedere (sent. n. 156/2011) nei riguardi di Baldari Rosamaria, imputata del reato di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato; mentre il Tribunale monocratico di Siderno, l'8.5.2012, con la sent. n. 198, ha assolto la medesima dall'accusa di furto aggravato plurimo. Nota è la eco mediatica che hanno avuto tali avvenimenti che, all'epoca dei fatti *de quibus*, erano ancora in fase di definizione.

Ciò spiega perché le indagini abbiano portato alla provvisoria incolpazione della Baldari, da parte degli organi investigativi. In particolare, dagli scarni dati offerti dalle videoriprese effettuate dalle telecamere installate intorno al luogo del delitto, i Carabinieri di Decollatura, in cooperazione con gli omologhi di Catanzaro, sono riusciti a ricostruire il numero di targa della C3 nera utilizzata per la rapina dell'1 agosto 2011 e, per questa via, a risalire al titolare della vettura, tale Massimo Riccelli, sentimentalmente legato a Donatella Doria: soggetti entrambi noti alle Forze dell'ordine per fatti delittuosi analoghi, sia per natura, che per dinamiche dell'azione esecutiva a quello per cui è processo.

Poiché i suddetti hanno risieduto per un periodo nel Comune di San Vito sullo Ionio, ossia in una zona prossima alle città di Caulonia e Monasterace, teatro in passato di similari rapine a

danno di persone anziane; e poiché la Baldari, residente a Stilo (RC), è stata, negli anni scorsi, imputata, come detto, in altri processi di analogo tenore, per fatti commessi proprio nell'area geografica in commento, gli operanti, spinti dalla fama mediatica di "rapinatrice di anziani" che la Baldari si era ingiustamente guadagnata, hanno tracciato un collegamento fra la coppia Riccelli-Doria e l'odierna imputata, ipotizzando che il terzetto avesse stretto conoscenza proprio nella zona che va dal limitare della provincia di Catanzaro alla Locride.

Consapevole dell'inevitabile limitatezza della verità processuale, che quasi mai – come in questo caso – riesce ad approssimarsi con sufficienza alla verità "reale", questo Collegio ritiene prudente e doverosa l'adozione di una formula assolutoria dubitativa e

PQM

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

Assolve Baldari Rosamaria dal reato a lei ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto.

Lamezia Terme 14 maggio 2013

Il Presidente (estensore)

Giuseppe Spadaro

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME  
Depositato in Cancelleria, il 29 MAG. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Leopoldo Caruso